

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 29.1.2014
La Nuova Procedura Civile, 1, 2014

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

La simulazione di un contratto può essere provata anche con presunzioni.

La prova della simulazione di un contratto può essere fondata anche su elementi presuntivi, purché tutti gravi, precisi e concordanti, di talché nessun dubbio deve permanere sul carattere fittizio dell'atto impugnato.

Tribunale di Trento, sentenza del 10.10.2013

...omissis...

La prova della simulazione, come noto, ai sensi dell'art. 1417 c.c., laddove richiesta da un terzo che non ha preso parte al contratto, può essere offerta anche per testimoni.

Nel caso di specie, parte attrice ha ritenuto di fondare la propria domanda di accertamento (essendo attrice incombe sulla stessa ex art. 2697 c.c. il relativo onere probatorio), sulle seguenti istanze istruttorie:

esibizione di documentazione bancaria; deposizioni testimoniali.

Quanto alle deposizioni testimoniai, sono stati escussi il marito ed i due figli della attrice.

Gli stessi hanno riferito di aver chiesto alla signora P.L., qualche giorno dopo la donazione quanto avesse ricavato dalla cessione, precisando che queste ha riferito di aver richiesto ai signori Gxxx. la somma di Euro 1,50 al metro quadro per il prato e un importo inferiore per il bosco.

Considerato che dagli atti emerge che la particella oggetto di giudizio è costituita da un alpeggio di metri quadrati 18.958, stando alle deposizioni dei detti testi, la compravendita, se di tale contratto si tratta, avrebbe comportato la fuoriuscita di denaro dai conti dei G./xxxS. e la entrata nei conti della Pxxx.

di una cifra di circa Euro 20/25.000 (considerato il minor importo del bosco). La donazione è avvenuta il 23 gennaio 2006.

Sono stati acquisiti sia spontaneamente, sia tramite esibizioni, i conti dei tre convenuti.

Dalla disamina dei detti conti correnti, esistenti presso la Banca di Trento e Bolzano per quel che attiene alla signora P. e presso la cassa Rurale Novella e Alta Aunania per i signori Sxx. e Gxxx., non emerge alcuna movimentazione, quanto meno di un certo valore, per quel che attiene, rispettivamente, alle entrate (per la asserita venditrice) ed alle uscite (per gli asseriti compratori) nel periodo antecedente e successivo al 23 gennaio 2006.

Le altre esibizioni disposte, nei confronti di altri istituti di credito del luogo, hanno dato tutte esito negativo, avendo i detti istituti comunicato che i convenuti non hanno mai intrattenuti rapporti contrattuali con gli istituti.

La giurisprudenza della Suprema Corte, con riferimento alla prova in punto simulazione del contratto, ha precisato che "La prova della simulazione di un contratto può essere fondata anche su elementi presuntivi, purché tutti gravi, precisi e concordanti, di talché nessun dubbio deve permanere sul carattere fittizio dell'atto impugnato. Il convincimento del giudice del merito sulla sussistenza o meno della simulazione costituisce un giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità, ove esso sia fondato sulle risultanze processuali e si presenti come il risultato di una coerente attività logica" (Cass. Civ. sez. II, 28.10.2002, n. 15160; in senso conforme, Cass. Civ., sez. II, 30 luglio 2004, n. 14562).

Nel caso di specie, a fronte di una donazione effettuata dinanzi a notaio, la prova della simulazione della medesima e della sottostante dissimulazione di un atto di compravendita, sarebbe stata offerta, da parte attrice, dalle deposizioni dei tre testi, i quali, come sopra riportato, hanno a loro volta riferito le dichiarazioni che sarebbero state loro formulate dalla convenuta, P., dichiarazioni da questa negate sia in atti, sia in sede di interpello.

Ritiene il giudicante di non ritenere le deposizioni testimoniali rese dai testi G. sufficienti ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova gravante in capo all'attrice, per le motivazioni che ora vengono esposte.

In primo luogo trattasi di dichiarazioni riportate dal marito e dai figli della attrice, la loro testimonianza, pur trattandosi di deposizione resa da soggetti capaci di deporre, deve essere attentamente vagliata sotto il profilo della attendibilità, attesa la pur sempre indiretta sussistenza di un interesse al supporto delle tesi della congiunta.

Non sembrano inoltre emergere elementi oggettivi tali da rendere credibili le dette deposizioni.

Stando alle deposizioni dei testi la signora Pxxxx. avrebbe effettuato la dichiarazione il giorno successivo alla misurazione fatta dall'agronomo.

L'agronomo P.xxxx., sentito quale teste, non è stato in grado di precisare con esattezza la data del suo accesso; lo stesso ha però dichiarato di essersi recato sui luoghi su incarico dal Gxxx., al fine di apporre i picchetti di confine, posto che il Gxxx. gli aveva riferito di avere problemi con i confinanti.

Sempre il teste Pxxx. ha riferito che il suo committente aveva contestato ai confinanti Gxx. un taglio dell'erba oltre il confine.

Il teste Pxxx., sulla cui attendibilità non sembra esservi dubbio attesa la sua

estraneità alle parti, risulta attendibile laddove riferisce di screzi esistenti fra i Gxx. da un lato e i Gxx. dall'altro in ordine alla corretta individuazione dei confini.

Attesi i non buoni rapporti fra i Gxxx., quali destinatari della donazione della P. e la famiglia Gxxx., appare di ben difficile comprensione il motivo secondo il quale la signora P., che dichiara di considerare i G./xxxxS., quasi come dei figli, abbia poi potuto fare dichiarazioni sconvenienti rispetto alla loro posizione dei Gxxx. ed in favore di soggetti, quali i Gxx., con i quali non correva buon sangue.

Inoltre, ed è questo l'elemento maggiormente rilevante, non è stata fornita prova alcuna, nonostante le plurime disposte esibizioni, di movimentazioni di denaro dai signori Gxxx. in favore della signora P.xxxx.

Se ne ricava pertanto che:

L'unica prova della dissimlaizone delal donaizone sarebeb offerta dalel dichiarazioni testimoniali dei tre testi Gxxx.; i tre testi, oltre ad essere legati da parentela con la attrice, si sono limitati a riferire non di fatti cui hanno assistito, ma di dichiarazioni loro svolte dalla convenuta Pxxx.; quest'ultima ha negato di aver effettuato tali dichiarazioni; le dichiarazioni asseritamente rese non sembrano credibili attesa la insussistenza di buoni rapporti fra le parti; non vi è alcun riscontro oggettivo in ordine all'asserito passaggio di denaro a sostegno della compravendita dissimulata.

La domanda di accertamento della simulazione va, per le motivazioni ora riportate, respinta.

Attesa la sussistenza di donazione, come già in precedenza rilevato, non vi è necessità di procedere all'accertamento della sussistenza, in capo alla attrice, dei requisiti per procedere al riscatto agrario, posto che le domande in punto riscatto del fondo vengono ad essere assorbite dalla reiezione della domanda principale.

Con riferimento alle domande riconvenzionali svolte da G.xxx., si osserva.

Questi lamenta danni da atti di taglio di alberi e rami ed asporto di erba, nonché danno costituito dall'esborso per la apposizione di termini.

Sotto il primo aspetto alcuna prova risulta fornita in giudizio in ordine ai danni, ed, in specie, alla eventuale attribuibilità degli stessi alla signora G.xxxx.

Il teste Pxxx. ha riferito che il Gxxxx. gli aveva parlato di queste asportazioni, ma ha precisato di non conoscere l'autore delle medesime.

La domanda va quindi respinta.

Quanto al rimborso si osserva.

E' in atti la fattura del tecnico Pxxx, per Euro 734,40 (doc. 5), emessa in favore del Gxxxx..

Il tecnico ha riferito di essere intervenuto al fine di procedere alla individuazione del confine ed alla apposizione di picchetti.

Il teste ha però riferito che vi furono degli incontri con i signori Gxxx., ma che questi non hanno mai ammesso di essere stati loro ad aver rimosso i cippi di confine.

La domanda di rimborso della fattura del tecnico, per essere state le spese sostenute da ricondurre alla rimozione dei cippi di confini non risulta pertanto provata non essendo emerso che i confinanti avessero ,effettivamente, rimosso i cippi medesimi. Con riferimento alla domanda avanzata dai convenuti ex art. 96 c.p.c, si rileva. La domanda, a differenza di quanto dedotto da parte attrice, è da ritenersi tempestiva.

La domanda medesima infatti è costituita dalla richiesta di risarcimento dei danni riconducibili alla proposizione di una lite.

Per tal motivo la stessa si configura quale l'unica domanda per la quale non valgono in alcun modo le preclusioni del processo civile.

La domanda, difatti, come di recente osservato dalla Suprema Corte, ben può essere proposta anche dinanzi al giudice di legittimità "la domanda di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., può essere proposta anche in sede di legittimità, per i danni che si assumono derivanti dal giudizio di cassazione" (Cass. Civ., sez. VI, 11.10.2011,n. 20914).

Ritiene peraltro il giudicante la insussistenza di prova in ordine a mala fede o colpa grave. La domanda va pertanto respinta.

Quanto alle spese del presente giudizio, le stesse vengono poste a carico di parte attrice attesa la prevalente soccombenza della stessa.

Non rileva la reiezione delle domande riconvenzionali di parte convenuta, il cui valore peraltro, appare di gran lunga inferiore 1 valore della domanda principale, dovendo rilevarsi che parte convenuta da tempo aveva verbalizzato la propria disponibilità alla rinuncia della causa a spese compensate (cfr. Verbale di udienza del 13.7.2010).

p.q.m.

Il Tribunale di Trento, in persona del giudice dott.ssa Simona Caterbi, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,

respinge la domanda avanzata da Gxxxx. e volta ad accertare la nullità della donazione per simulazione di data 23.01.2006 intercorsa fra Pxxxx. da un lato e Gxxxx. e Sxxxxx. dall'altro;

dichiara assorbite dalla reiezione predetta le ulteriori domande volte all'accertamento del diritto al riscatto agrario;

respinge le domande riconvenzionali di parte convenuta Gxxxxx.;

respinge la domanda ex art. 96 c.p.c.

Condanna l'attrice alla rifusione, in favore dei convenuti costituti, delle spese del presente giudizio che liquida in complessive Euro 3.500,00 per compenso professionale, oltre a Euro 326,00 per spese ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Trento, il 7 ottobre 2013.

Depositata in Cancelleria il 10 ottobre 2013.